

TABELLA B) ATTESE DELL'ISTITUTO IN MATERIA DI PROPORZIONALITÀ, SECONDO QUANTO EVIDENZIATO NEGLI SPECIFICI RIQUADRI SOTTOSTANTI ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO REGOLAMENTARE INTERESSATE.

Documento di consultazione n. 2/2017

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Commenti in merito ai riquadri sulla proporzionalità" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore

ORDINE DEGLI ATTUARI

<p>Osservazioni generali</p>	<p>Sul tema si richiama integralmente l’Osservazione Generale numero 3 del documento trasmesso unitamente al presente “TABELLA A) Commenti, osservazioni e proposte riguardanti la formulazione di ogni singola disposizione contenuta nel testo dello Schema di Regolamento”.</p>
<p>Commenti in merito ai riquadri sulla proporzionalità</p>	<p>Osservazioni e proposte</p>
<p>Art. 6 (Costituzione del comitato per il controllo interno e i rischi)</p>	
<p>Art. 17 (Costituzione del comitato per il controllo interno e i rischi: non riconoscimento della</p>	

facoltà di avvalersi di un membro dell'organo amministrativo per il monitoraggio delle attività, l'adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi)

Art. 27 (Struttura delle funzioni fondamentali)

Il concetto di indipendenza delle funzioni fondamentali da quelle di business appare fuori discussione per il ruolo attribuito alle funzioni stesse.

Con specifico riferimento alle funzioni Attuariale e di gestione dei rischi, si ritiene indispensabile, così come indicato nel documento di contributi e proposte Tabella A dell'Ordine degli Attuari, mantenere, quale che sia la collocazione organizzativa, la possibilità che esse forniscano un riporto diretto al CdA. Il motivo è il seguente:

- 1) è necessario poter veicolare verso il Cda due visioni in relazione ai rischi, coerenti ma separate:
 - una con un adeguato dettaglio in relazione ai rischi tecnici che consenta di prendere decisioni consapevoli, sugli aspetti *core* dell'attività assicurativa (sottoscrizione, riservazione e tecniche di mitigazione dei rischi tramite riassicurazione). Tale approccio non può che essere veicolato dal responsabile della Funzione Attuariale che ha contezza di rischi e redditività anche a livello di singolo *Homogeneous Risk Group*;
 - una di ampio respiro e di visione integrata di tutti i rischi a cui è soggetta l'Impresa, sia in ottica attuale che prospettica. Tale approccio non può che essere veicolato dal responsabile della funzione di gestione dei rischi che ha contezza dell'intero profilo di rischio dell'Impresa ed è ragionevolmente *owner* della valutazione ORSA.
- 2) appare opportuno fare emergere in modo diretto, e senza filtri o confitti di interesse, la sussistenza di obiettive criticità organizzative, di processo, di dati e tecnologiche relative ai nuovi adempimenti introdotti dalla Direttiva SII.

Consentire il riporto indiretto e subordinato di una delle due funzioni non si ritiene ammissibile anche perché comporterebbe lo svolgere l'uno o l'altro adempimento in modo parziale od inappropriato.

Come ribadito anche nel documento di cui alla tabella A si ritiene opportuna la separazione, e necessaria la non

	<p>subordinazione, apicale delle funzioni fondamentali (Es. i ruoli di RM e AF holders è opportuno siano in capo a figure separate, con pari dignità e possibilità di riporto indipendente) per i motivi già elencati in precedenza.</p> <p>In una logica di proporzionalità (impresa non complessa e/o di dimensione ridotta) appare percorribile un accorpamento fra unità organizzativa delle due funzioni fondamentali ma anche, eventualmente tra unità organizzative di una funzione fondamentale e unità di business (Es. nel caso della funzione attuariale, lo staff a supporto del responsabile FA può essere mutuato almeno in parte dallo staff dell'attuariato bilancio, avendo cura di mantenere separata fra le risorse che calcolano da quelle che controllano e validano, e mettendo a fattore comune le attività di controllo delle basi di dati e di riconciliazione dei risultati).</p>
<p>Art. 28 (Titolarità delle funzioni fondamentali)</p>	<p>La possibilità concessa di individuare all'interno del board un membro, senza deleghe operative e che disponga dei necessari requisiti di <i>f&p</i> e di competenza specifica, che possa fungere da responsabile della funzione fondamentale, appare percorribile in una logica di proporzionalità, ed in presenza di un presidio operativo sottostante adeguato, da realizzarsi con risorse interne mutate dalle funzioni operative o, preferibilmente, mediante esternalizzazione di alcuni adempimenti di valutazione e controllo più impattanti e vicini all'operatività al fine di garantire una visione terza delle problematiche.</p> <p>In questo contesto appare anche possibile, quindi, la casistica del titolare da intendersi interno alla Impresa e/o al Gruppo in quanto membro del consiglio di amministrazione, che utilizzi un staff ("coloro che svolgono la/e funzione/i") anche di collaboratori presso un fornitore, senza che dunque si rientri nella casistica di "esternalizzazione della funzione fondamentale". In tale situazione, e in linea generale nella casistica di esternalizzazione parziale delle attività di una funzione fondamentale, si chiede a Codesto Spettabile Istituto di chiarire, all'interno del regolamento, la procedura da seguire.</p>
<p>Art. 30 (Relazione dell'attività da parte del titolare della funzione fondamentale all'organo amministrativo)</p>	<p>Non ci sono particolari osservazioni sul punto; preme solo evidenziare come, per evitare ingiustificati aggravamenti operativi, per le imprese di maggiore dimensione/complessità, in assenza di eventi trigger, la relazione al semestre si ritiene opportuno possa avere un carattere più "snello" rappresentando esclusivamente un aggiornamento sulle eventuali variazioni rispetto alla precedente relazione annuale, evidenziando lo stato di avanzamento dei lavori, l'evoluzione delle raccomandazioni effettuate in sede annuale nonché l'evidenza di eventuali ulteriori raccomandazioni nel frattempo intervenute.</p>
<p>Art. 35 (Ricorso alla</p>	

<p>facoltà in forza della quale è consentito a coloro che svolgono la funzione di revisione interna di svolgere ulteriori funzioni fondamentali)</p>	
<p>Art. 43 (Costituzione del comitato remunerazioni)</p>	
<p>Art. 46 (Bilanciamento delle componenti fisse e variabili della remunerazione)</p>	
<p>Art. 48 (Pagamento della componente variabile)</p>	
<p>Art. 63 (Esternalizzazione delle funzioni fondamentali)</p>	<p>Preliminarmente si richiama l'osservazione riportata nel documento di cui alla Tabella A con riferimento al tema della necessità che non ci siano limitazioni, oltre quelle stabilite dalla normativa primaria, all'esternalizzazione, in tutti i casi (quindi comprese le casistiche di imprese e/o gruppi considerati di maggiori dimensioni e/o complessità).</p> <p>L'esternalizzazione all'interno del gruppo, consente di mantenere un'uniformità di approccio, che è condizione essenziale per una governance efficace in strutture di gruppo articolate.</p>

	<p>In relazione alla funzione attuariale, come già citato in precedenza, riteniamo che in alcuni casi possa essere presa in considerazione anche l'esternalizzazione del solo staff ("coloro che svolgono la funzione"), dedicato alle attività propedeutiche di carattere più operativo rispetto a quelle di responsabilità e di riporto all'organo di amministrazione in capo al titolare della funzione interno all'Impresa.</p> <p>L'esternalizzazione di tali attività di carattere più operativo, anche all'esterno, pur mantenendo una guida interna (in particolare per le Funzioni Attuariali di Gruppo), potrebbe risultare in alcuni casi una soluzione efficace, laddove all'interno del gruppo non siano presenti competenze adeguate/risorse sufficienti, in relazione alle specificità della <i>single entity</i> che esternalizza, il più delle volte per motivi di costo/beneficio.</p>
<p>Art. 72 (Costituzione a livello di gruppo di comitati consiliari)</p>	<p>Non si evidenziano particolari criticità nelle attese dell'Istituto sulla costituzione di comitati specifici, interni ai consigli di amministrazione, nel caso di gruppi che possano essere considerati di maggiori dimensioni e/o complessità, data anche la crescente quantità di informazioni che l'organismo amministrativo è chiamato ad analizzare, per presa visione o per formale approvazione. Appare quindi opportuno che siano istituiti a livello di CdA specifici Comitati Consiliari con competenze adeguate su argomenti specifici, anche per analizzare e sintetizzare quanto riportato dalle funzioni fondamentali e sottoporlo, nelle modalità e con il dettaglio più opportuno, al CdA nella sua interezza.</p>
<p>Art. 88 (Funzioni fondamentali di gruppo)</p>	
<p>Ulteriori osservazioni sulla declinazione del principio di proporzionalità negli adempimenti previsti dallo schema di Regolamento in consultazione</p>	